



COMUNE DI VERNIO

Provincia di Prato

**Regolamento tributario recante norme in materia
di diritto di interpello, accertamento con adesione,
autotutela, transazione nonché di determinazione
delle sanzioni**

*Approvato con deliberazione consiliare N. 75 del 28/12/2005
esecutiva ai sensi di legge*

1^ pubblicazione: dal 12/1/2006 al 27/1/2006 - rep. 1/06

2^ pubblicazione: dal 3/2/2006 al 18/2/2006 - rep. 4/06

INDICE DEL REGOLAMENTO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del Regolamento

Art. 2 Contenuto del Regolamento

Capo II Diritto di interpello

Art. 3 Interpello

Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Art. 5 Effetti dell'interpello

Capo III Autotutela

Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio

Art. 9 Oggetto dell'annullamento

Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Art. 11 Procedimento

Capo IV Accertamento con adesione

Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio

Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento

Art. 18 Definizione dell'accertamento

Art. 19 Pagamento in unica soluzione

Art. 20 Pagamento rateale

Art. 21 Effetti della definizione

Art. 22 Riduzione delle sanzioni

Capo V Sanzioni Tributarie

Art. 23 Applicazione delle sanzioni

Art. 24 Criteri per la determinazione delle sanzioni

Art. 25 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 26 Cause di non punibilità

Art. 27 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali

Art. 28 Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali

Art. 29 Determinazione dell'entità delle sanzioni

Art. 30 Concorso di violazioni e continuazione

Art. 31 Recidiva

Art. 32 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

Art. 33 Incompletezza di documenti di versamento

Art. 34 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione

Capo VI La transazione tributaria

Art. 35 La transazione

Art. 36 Modalità per addivenire alla transazione

Art. 37 Soggetto competente

Capo VII Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del Regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

d) transazione tributaria. La transazione tributaria è un accordo che interviene fra il Comune ed il contribuente ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L. dell'8/07/2002 n. 138 convertito in Legge del 08/08/2002 n. 178, e che, in conformità all'art. 1965 del Codice Civile e con reciproche concessioni, definisce la riscossione dei tributi, eventuali sanzioni, interessi ed accessori di riscossione iscritti a ruolo, allorché nella fase di esecuzione tributaria emerge l'insolvenza del contribuente.

Detto negozio costituisce una deroga al principio della indisponibilità del credito tributario.

Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 (Art. 50) e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II Diritto di interpello

Art. 3 Interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere, nonché la soluzione ipotizzata dal contribuente;

la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5 Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III Autotutela

Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza, quale che sia lo stato del giudizio tributario, ovvero la realizzazione della pretesa.

Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

errore di persona;

evidente errore logico o di calcolo;

errore di fatto e/o di diritto sul presupposto del tributo;

doppia imposizione o tassazione;

sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi in precedenza negati;

mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;

manca di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Tale istituto è attivabile entro il termine previsto dalle singole leggi di imposta per far luogo alla richiesta di ripetizione dell'indebito.

Art. 9 Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esaurites nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);

vi è pendenza di giudizio;

non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11 Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al Responsabile d'imposta competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

In via sostitutiva, in caso di grave inerzia del Responsabile del tributo preposto, il potere di annullamento può essere esercitato o dal Responsabile del Servizio ovvero in caso di coincidenza con il Responsabile del tributo, dal Segretario Comunale.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di annullamento disposto in via sostitutiva, il provvedimento deve essere inoltrato all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Capo IV Accertamento con adesione

Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Tale procedimento non è obbligatorio a termini di legge né per l'ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può in ogni modo attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a

base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 14 **Attivazione del procedimento definitorio**

Il procedimento definitorio può essere attivato :

a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 15 **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

L'interessato può richiedere il differimento della comparizione di non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata almeno cinque giorni lavorativi della data prevista nell'invito. L'ufficio, valutata l'istanza, può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa, dandone comunicazione al contribuente.

Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. Tale invio non è in ogni modo impedito dalla richiesta di adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 16
Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso preclude l'avvio del procedimento di istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 17
Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente o di un suo rappresentante munito di apposita delega nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o di un suo rappresentante delegato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile incaricato del procedimento.

Art. 18
Definizione dell'accertamento

A seguito della comparsa del contribuente o di suo rappresentante munito di apposita delega e del contraddittorio instaurato tra lo stesso e l'ufficio viene redatto verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.

Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, ne viene predisposta la versione scritta contenente gli elementi su cui si basa la definizione nonché le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in dipendenza dell'accertamento.

In caso di mancato accordo si redige ugualmente un apposito verbale.

I verbali devono essere predisposti in duplice esemplare e sottoscritti dal Responsabile del tributo o suo delegato e dal contribuente o da suo procuratore. Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente; quella dell'atto di definizione di cui al comma 2 è rilasciata dall'ufficio solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento di cui all'art. 19 comma 2 e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione della prestazione della garanzia di cui all'art. 20 commi 4 e 5.

L'adesione all'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in base al verbale, da effettuare con i criteri di cui all'art. 19 o all'art. 20: in quest'ultima ipotesi il procedimento si perfeziona con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo e l'ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 19 Pagamento in unica soluzione

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data del relativo verbale.

L'interessato deve far pervenire all'ufficio comunale competente la quietanza dell'avvenuto pagamento entro i successivi dieci giorni.

Riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani o tariffa, che attualmente può essere riscossa solo mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale, mentre il pagamento avverrà a seguito della iscrizione a ruolo effettuata a cura dell'ufficio.

Art. 20 Pagamento rateale

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione, eccettuate quelle relative alla tassa smaltimento rifiuti o T.I.A., può essere effettuato anche ratealmente qualora le somme dovute siano superiori ad:

- a) € 500,00 per le persone fisiche e ditte individuali
- b) € 2.000,00 per le società di persone
- c) € 5.500,00 per le società di capitali

Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali se l'importo dovuto non supera € 5.500,00 ovvero di otto rate trimestrali se l'importo dovuto è superiore.

Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno successivo al verbale di cui all'art. 18 e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che la prima rata deve essere pagata entro venti giorni dal verbale in questione.

Per ottenere il beneficio del pagamento rateale, qualora la somma complessivamente dovuta sia superiore ad € 2.000,00, il contribuente deve prestare idonea garanzia, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972 n° 633, per l'intero importo rateizzato (comprensivo di sanzioni ed interessi) maggiorato degli interessi legali dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

I documenti attestanti la prestazione della garanzia di cui al comma precedente devono essere presentati dal contribuente all'ufficio entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, contestualmente alla relativa quietanza.

Le quietanze delle rate successive alla prima devono ugualmente pervenire all'ufficio, a cura del contribuente, entro dieci giorni dal pagamento.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio competente ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi. Inoltre, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo. Nei provvedimenti di accertamento con adesione con sanzioni ridotte ad un quarto, le stesse dovranno essere corrisposte dal contribuente nella loro forma integrale.

Art. 21

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, senza la necessità di un apposito provvedimento di annullamento.

Art. 22

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo V Sanzioni Tributarie

Art. 23 Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il Responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione o da altro Istruttore direttivo delegato.

L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 24.

Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto Responsabile del tributo può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Sulle motivazioni della eventuale suddetta graduazione dell'entità della sanzione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile di procedimento, da conservare agli atti e da inviare in copia al Sindaco.

Art. 24 Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva

riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile

applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

La misura della sanzione deve riferirsi alla gravità del fatto, al comportamento e alle condizioni dell'autore; il comportamento da considerare è anche quello successivo alla violazione o che abbia continuato nell'illecito tributario o che abbia concorso formalmente allo stesso.

Art. 25

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 26

Cause di non punibilità

1. La condotta tributaria del contribuente non è punibile se la stessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la condotta tributaria stessa nonché da indeterminazione delle richieste di informazione o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento.
2. La non punibilità è inoltre prevista nei casi di forza maggiore, di ignoranza inevitabile, se si dimostra che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi.

Art. 27

Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni formali

Nei casi di infrazioni formali non incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni non saranno applicate, salvo le seguenti eccezioni:

- a) sanzione applicata in misura minima per la restituzione di questionari compilati in maniera incompleta;
- b) sanzione applicata in misura intermedia tra minimo e massimo per le infrazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele e comunque in ogni caso di inadempimento del contribuente a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- c) sanzione applicata in misura massima per le infrazioni di cui alla precedente lettera b) che siano caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Art. 28

Criteri per la determinazione della misura delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- a) sanzione applicata nell'importo minimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00;
- b) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00;
- c) sanzione applicata nell'importo intermedio tra il minimo ed il massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00
- d) sanzione applicata nell'importo massimo quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00.

2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

Art. 29 **Determinazione dell'entità delle sanzioni**

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso. Si rinvia all'apposito regolamento la determinazione delle stesse per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni in quanto la gestione è esternalizzata.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa o tardiva presentazione della denuncia
- b) dichiarazione infedele, inesatta o incompleta; omesso, parziale o tardivo versamento
- c) violazioni formali (escluso quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, della tassa e sul versamento del tributo)

SANZIONI

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00
- b) 50% della tassa o maggiore tassa dovuta. Se non c'è tassa evasa si applica la sanzione minima di € 51,00
- c) € 51,00

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/T.I.A.

VIOLAZIONI

- a) omessa o tardiva presentazione denuncia originaria o di variazione
- b) denuncia originaria o di variazione infedele, inesatta o incompleta

- c) violazioni formali (escluso quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, della tassa e sul versamento del tributo)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI

- a) 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00
- b) 50% della maggiore tassa dovuta
- c) € 51,00
- d) € 100,00

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa o tardiva presentazione della dichiarazione (o comunicazione)
- b) dichiarazione (o comunicazione) infedele
- c) violazioni formali (escluso quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo)
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00
- b) 50% della maggiore imposta dovuta (se non c'è imposta evasa si applica la sanzione minima di € 51,00)
- c) € 51,00
- d) € 100,00

Art. 30

Concorso di violazioni e continuazione

1. Chi viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, con una sola azione od omissione ovvero commette diverse violazioni alla stessa disposizione, anche con più azioni od omissioni, è punito con la sanzione più grave aumentata del 50%.
2. La stessa sanzione si applica a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.
3. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto.
4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100%.
5. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è aumentata del 50%.

6. Nei casi di accertamento con adesione, quando siano commesse diverse violazioni relative a più tributi ovvero a periodi d'imposta diversi, che nella loro progressione tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo, le disposizioni relative alla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Nei casi di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, di conciliazione giudiziale e di definizione agevolata, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, la sanzione relativa non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 31 Recidiva

In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Art. 32 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 33 Incompletezza di documenti di versamento

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00.

Art. 34 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni, così come previsto al precedente Art. 21.
2. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.
3. Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
4. Tali riduzioni si applicano anche agli anni anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo VI

La transazione tributaria

Art. 35

La transazione

La transazione definita all'art. 2 lett d) di questo Regolamento si applica, secondo i seguenti criteri:

- Allorché sussista la fondata ragione che il credito preteso dall'Ente possa trovare un introito più certo rispetto a quello ottenibile dalla procedura coattiva;
- La transazione non è applicabile ai tributi per i quali è pendente una lite presso le Commissioni tributarie od altro giudice, per le quali è applicabile l'istituto della conciliazione giudiziaria. Tuttavia non è da escludersi ai fini della complessiva conoscenza del negozio, la rilevanza di altre eventuali controversie in atto e/o di natura tributaria, che potrebbero essere abbandonate dal contribuente per effetto della transazione;
- Sussista l'insolvenza del contribuente ritenendosi tale stato la manifestazione di comportamento delle proprie obbligazioni secondo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- Nell'ipotesi che la transazione debba intervenire con esercenti attività di impresa, soggetti al fallimento, l'accordo dovrà essere ricompreso in un piano di riassetto imprenditoriale e connessa ristrutturazione del debito con il coinvolgimento di tutti i creditori ed assenza di quelli con grado di privilegio pari o superiore a quello dell'Ente.

Art. 36

Modalità per addivenire alla transazione

In applicazione del principio di trasparenza, chi intende proporre la transazione e ne abbia titolo legale, deve presentare istanza all'ufficio tributario del Comune indicando:

- La natura e l'ammontare del debito, lo stato ed il grado dell'esecuzione coattiva, lo stato di eventuali liti concorrenti in atto e le autorità presso le quali sono pendenti;
- La proposta di concessioni che il contribuente intende fare ricorrendo a tale negozio;
- La data di inizio del procedimento di esecuzione forzata, gli estremi della procedura concorsuale;
- Indicazione della somma offerta, od estinzione dell'obbligazione tributaria, delle modalità tempi di pagamento, di eventuali dilazioni ed in tale ultimo caso delle garanzie offerte;
- Ogni altro documento ritenuto idoneo ad illustrare la richiesta di transazione (ultimo bilancio approvato, ecc).

Art. 37

Soggetto competente

La proposta di transazione è esaminata dal Responsabile del Tributo al quale è data facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile. Al suddetto Funzionario compete altresì la facoltà di respingere l'istanza e proporre diversi contenuti per la determinazione dell'accordo e la successiva sottoscrizione.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche disposizioni normative. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2006, dopo la ripubblicazione dell'atto di approvazione divenuto esecutivo come previsto dallo Statuto di questo Ente.

Il presente regolamento si applica anche in riferimento alle annualità anteriori che siano ancora suscettibili di accertamento.

Entro trenta giorni dalla approvazione o modificazione verrà trasmesso, unitamente al relativo atto deliberativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Verrà altresì pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.